Corte di Cassazione - Sezione 3 penale - Sentenza 26 gennaio 2015 n. 3405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

imputato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 46, 64 e 68.

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino del 13.6.13;

Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guida;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha chiesto una declaratoria di annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;

Sentito il difensore dell'imputato avv. (OMISSIS), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso o, in subordine la declaratoria di prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la penale responsabilita' del ricorrente e lo ha condannato alla pena di 6000 euro di ammenda perche', nella sua qualita' di dirigente del 6 Settore (manutenzione) del Comune di (OMISSIS), aveva omesso di accertarsi che gli estintori portatili di primo intervento, presenti nel locale cucina e nel corridoio della scuola elementare e materna della (OMISSIS), fossero facilmente accessibili in caso di necessita' (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 46, comma 2 e articolo 55, comma 4 lettera b), per avere omesso di accertarsi che la porta presente nel locale cucina della

scuola fosse dotata del maniglione antipanico (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 64, comma 1, lettera a) e articolo 68, comma 1, lettera b) ed, infine, per avere omesso di verificare che l'impianto elettrico fosse sottoposto a prescritta manutenzione al fine di evitare i difetti riscontrati (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 64, comma 1, lettera c) e articolo 68 comma 1 lettera b).

2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto appello (convertito in ricorso stante la non appellabilita' delle sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda - articolo 593, comma 3), tramite difensore, deducendo:

1) erronea indicazione dell'imputato quale responsabile.

Si fa, infatti, notare che, a mente del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18 comma 3, gli obblighi relativi agli interventi strutturale e di manutenzione, necessari per garantire la sicurezza nei locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni - "ivi comprese le istituzioni scolastiche" - "restano a carico dell'amministrazione... tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti e funzionari preposti agli uffici interessati con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".

Cio' vuoi dire che responsabile della verifica, in loco, era il dirigente scolastico, che avrebbe dovuto segnalare eventuali irregolarita' al dirigente dell'ente proprietario della scuola. Solo in tal caso, l'inadempienza avrebbe potuto essere ascritta all'odierno ricorrente.

Nella specie, pero', non risulta che la dirigenza scolastica avesse mai fatto alcuna segnalazione.

Per di piu', si fa notare che le irregolarita' qui contestate sono state rilevate dai Vigili del Fuoco a seguito di una segnalazione dell'ASL per problemi di staticita', e del conseguente sopralluogo dopo il quale la scuola era rimasta chiusa per circa un anno.

Di conseguenza, non sussisteva neppure alcuna esigenza di ottemperare ai rilievi mossi ne' avrebbe potuto esservi stata, neppure, possibilita' di ottemperare alle prescrizioni vista la chiusura dell'istituto.

Con riferimento alla violazione di cui al capo C), il ricorrente fa notare che, per come e' strutturata la norma violata, l'accusa avrebbe dovuto fornire la prova che la scuola fosse frequentata da disabili e che fosse stata realizzata prima dell'1.1.93.

Altro motivo di censura riguarda l'ammenda irrogata in modo distinto per ciascuna violazione (a dispetto del fatto che dell'articolo 69, comma 2, preveda - in caso di violazione di piu' precetti omogenei - che le violazioni siano considerata come una sola e punite con la pena prevista dal comma 1, lettera b), vale a dire, l'ammenda da 1000 a 4800 euro.

Quanto all'accusa sub B), si fa notare che gli estintori sono stati spostati dagli stessi responsabili della scuola per collocare degli armadi.

Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione - Il ricorso non e' manifestamente infondato.

In particolare, per quel che attiene al primo motivo, non si puo' fare a meno di constatare che risulta piuttosto vaga ed imprecisa la parte della sentenza nella quale si assume la identificabilita', nel presente ricorrente, del responsabile delle violazioni.

A riguardo, in sentenza, si legge: "In ordine alla qualifica rivestita dall'imputato, (...il teste n.d.r.) ha precisato che (OMISSIS) era stato indicato dal Comune di (OMISSIS), in una delibera in cui veniva incaricato come dirigente del settore specifico della manutenzione della scuola".

Orbene, a parte la vaghezza dell'assunto (non confortato dall'acquisizione del provvedimento comunale citato dal teste, si da poterne apprezzare a pieno i contenuti e significati), e' un dato di fatto che non erra il ricorrente quando richiama l'attenzione sul testo della norma (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 3) ed evidenzia come, a mente di tale disposizione, in ogni caso, il (OMISSIS) potrebbe essere ritenuto responsabile qualora il dirigente in loco dell'istituto scolastico avesse segnalato irregolarita' o anomalie tali da richiedere l'intervento del Comune e, per esso, del responsabile della manutenzione degli istituti scolastici.

Nulla di tutto cio' risulta in sentenza si da rendere, in astratto, necessario un approfondimento che non e', pero', possibile perche', medio tempore, sono maturati i termini di prescrizione per i reati qui in discussione.

La non manifesta infondatezza del primo motivo (come pure di quello sulla pena) e', quindi, assorbente e legittima, in questa sede, la rilevazione della sopraggiunta causa di estinzione dei reati ex articolo 157 c.p., si che la decisione, nella specie, deve essere di annullamento senza rinvio per tale ragione.

P.Q.M.

Visti gli articoli 615 c.p.p. e segg..

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche' i reati sono estinti per prescrizione.